

N. 78/2026 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
sezione II civile

Il Giudice delegato, dr. Pierpaolo Lanni,

nel procedimento ex art. 44 CCII promosso dalla P.

},

rilevato che con decreto del 28 marzo 2025 il Tribunale ha concesso termine ex art. 44 CCI;

considerato che col ricorso la debitrice ha domandato l'applicazione di misure protettive ex art. 54, comma 2, CCI;

ritenuto che, nel caso di richiesta di applicazione di misure protettive cd. tipiche – e cioè il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell'impresa nonché sui beni e diritti con cui viene esercitata l'attività d'impresa, con conseguente sospensione delle prescrizioni, mancata verifica delle scadenze, e inibizione alla pronuncia di sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza –, possa e debba provvedersi de plano, senza necessità della previa instaurazione di un contraddittorio con i creditori interessati dalle misure, atteso che per tale ipotesi il comma 3 dell'art. 55, a differenza di quanto stabilito dal precedente comma 2 per il caso di misure cd. atipiche, non prevede la fissazione di un'udienza di comparizione della debitrice e dei soggetti controinteressati, la cui tutela resta, pertanto, affidata allo strumento del reclamo ex 669 terdecies c.p.c.;

rilevato che la ricorrente ha prospettato un programma di risanamento basato sulla continuità diretta, sì che l'esercizio o prosecuzione di azioni esecutive e cautelari nei suoi confronti appare suscettibile di pregiudicare l'esito del percorso intrapreso per la regolazione della situazione di crisi, ostacolando la prosecuzione dell'attività e distogliendo in favore di singoli risorse da destinare alla massa dei creditori, e/o da gestire in ottica concorsuale;

ritenuto infine che la durata delle misure possa essere fissata in 4 mesi, salva eventuale revoca dipendente dal successivo svolgimento della procedura ovvero ai sensi dell'art. 55, comma 5, CCI

PQM

Visti gli artt. 54, comma 2, e 55, comma 3, CCI

in accoglimento della domanda di conferma di misure protettive presentata da

- conferma che dalla data della pubblicazione della domanda prenotativa nel registro delle imprese i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa;
- conferma che dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata;
- stabilisce la durata di tali misure in giorni 120 dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese;
- manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto al ricorrente ed al Registro delle imprese.

Verona, 29/03/2026

Il Giudice delegato

Pierpaolo Lanni